



FISCO **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**
Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**
fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

FISCO

CARO CARBURANTE: TAGLIO DI IVA E ACCISE FINO AL 31 DICEMBRE 2022

AIUTI DI STATO: PRESENTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL 30 NOVEMBRE ANCHE PER CHI HA CESSATO L'ATTIVITÀ

LAVORO

MODELLO DUALE PER INSERIRE GIOVANI AL LAVORO: QUANTO PUÒ RISPARMIARE L'IMPRESA

FINANZIAMENTI

SUPERBONUS: RIMODULATE LE DETRAZIONI D'IMPOSTA. CON ALTRE NOVITÀ

FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ: RIPARTITE LE RISORSE PER L'ANNUALITÀ 2022

sommario

CARO CARBURANTE: TAGLIO DI IVA E ACCISE FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato Tributarista

Proroga del taglio di accise e IVA sul carburante dal 19 novembre al 31 dicembre 2022. Lo prevede il decreto Aiuti quater, a conferma delle misure di aiuto già previste nei mesi scorsi per contrastare gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti. Entro il 13 gennaio 2023, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane, con l'utilizzo di appositi modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

Il decreto Aiuti quater introduce una serie di misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, del gas naturale e carburanti. In particolare, il decreto prevede:

- uno sconto fiscale sulle accise di alcuni carburanti;
- la riduzione dell'IVA su alcuni carburanti.

Il nuovo intervento, con lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro, proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 alcune misure di aiuto già previste nei mesi scorsi, per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti. Il decreto Aiuti quater rinnova le riduzioni di IVA e accise su gas e carburante, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

In particolare, dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa sono così fissate per i seguenti prodotti:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 - gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
- L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

Il decreto conferma ancora che, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza entro il 13 gennaio 2023, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con l'utilizzo di appositi modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti

nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. Occorre ricordare che questa comunicazione non deve essere effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote stesse, così come rideterminate dal decreto.

Bisogna prestare molta attenzione perché nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995, ossia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 a 3.000 euro. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Per evitare il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa e dell'aliquota IVA trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1-bis, commi 5 e 6, D.L. n. 21/2022, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022).

Attraverso queste norme si prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi con il supporto operativo del Corpo della Guardia di Finanza monitorano l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. A tal fine, inoltre, la Guardia di Finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

AIUTI DI STATO: PRESENTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL 30 NOVEMBRE ANCHE PER CHI HA CESSATO L'ATTIVITÀ

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

L'autodichiarazione sugli aiuti di Stato, in scadenza il 30 novembre 2022, va presentata anche da parte dei soggetti che, prima di tale data, hanno cessato l'attività. Se si intende correggere una dichiarazione già presentata, lo si deve fare tassativamente entro la stessa data di scadenza. Sono due dei più importanti chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito in occasione di un webinar organizzato con il CNDCEC il 10 novembre 2022 con la partecipazione di migliaia di professionisti. I chiarimenti, però, non si limitano a questi due aspetti: durante l'incontro sono state affrontate anche altre questioni

La dichiarazione sugli aiuti anti Covid che le imprese hanno ottenuto negli anni di pandemia 2020-2021, in scadenza il 30

novembre 2022, sta suscitando l'attenzione e la preoccupazione di tante imprese e dei loro consulenti chiamati a svolgere questo importante adempimento. L'attenzione è ai massimi livelli e più la scadenza si avvicina più aumentano i dubbi e i timori di commettere qualche errore che potrebbe essere pagato a caro prezzo (il rischio, tralasciando gli aspetti penali, è quello di vedersi revocare gli aiuti concessi).

Per cercare di chiarire i tanti aspetti ancora oscuri, il CNDCEC, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, ha organizzato, nella giornata del 10 novembre 2022, un interessante webinar. La partecipazione dell'Agenzia delle Entrate ha sicuramente dato un valore aggiunto all'incontro: infatti, sono stati forniti alcuni chiarimenti che possono risultare di fondamentale importanza per evitare alcuni errori.

Proviamo ad evidenziare quelli più significativi, non prima di aver fatto brevemente il punto sull'adempimento. Gli aiuti vanno inviati all'Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione di un apposito modello approvato con provvedimento 27 aprile 2022.

Nello specifico si tratta dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 (c.d. "regime ombrello").

Lo stesso provvedimento ha fissato le modalità di riversamento volontario degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti. Con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 è stato previsto che l'autodichiarazione debba essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.

Successivamente, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'autorizzazione del regime "ombrello", l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 25 ottobre 2022, pur confermando il termine di scadenza al 30 novembre, ha apportato alcune significative modifiche alla modulistica all'insegna della semplificazione, così come richiesto anche a più riprese dal CNDCEC. Volendo sintetizzare, in presenza di alcune condizioni, barrando la nuova casella ES inserita nel frontespizio del modello, si viene esonerati dal dover indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid nel caso in cui l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021). Pertanto, si può non compilare il quadro A e, quindi, non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno percepito gli aiuti previsti dalle seguenti norme anti-Covid:

- (decreto Rilancio - D.L. n. 34/2020): esenzione versamento IRAP (art. 24), contributo a fondo perduto (art. 25), bonus affitti (art. 28), bonus adeguamento luoghi di lavoro (art. 120), agevolazioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia (art. 129-bis), esenzione IMU 2020 settore turistico (art.

177);

- (decreto Agosto - D.L. n. 104/2020): esenzione versamento IMU settore turistico e dello spettacolo (art. 78);

- (decreto Ristori - D.L. n.137/2020): contributi a fondo perduto (articoli 1 e 1-bis), fondo perequativo (art. 1-ter), bonus locazioni immobili non ad uso abitativo (articoli 8 e 8-bis), esenzione versamento seconda rata IMU per alcune categorie (articoli 9 e 9-bis);
- (decreto anti-Covid - D.L. n. 172/2020): contributo a fondo perduto per l'attività di ristorazione (art. 2);

- (legge di Bilancio 2021 - legge n. 178/2020): esenzione prima rata IMU 2021 per alcune categorie (art. 1, commi 599-602);

- (decreto Sostegni - D.L. n. 41/2021): contributi a fondo perduto (art. 1, commi da 1 a 9, e art. 1-ter), definizione agevolata avvisi bonari (art. 5), esenzione canone RAI strutture ricettive (art. 6, commi 5 e 6), esenzione versamento prima rata IMU per alcune categorie (art. 6-sexies);

- (decreto Sostegni bis - D.L. n. 73/2021): contributi a fondo perduto (art. 1), estensione e proroga del bonus locazioni immobili ad uso non abitativo (art. 4).

Durante il webinar, è stato chiarito che l'obbligo riguarda tutti i soggetti percettori degli aiuti nel periodo 2020-2021, anche se nel frattempo abbiano cessato l'attività chiaramente prima del 30 novembre 2022.

In questo caso, l'onere di presentare la dichiarazione incombe sui liquidatori o sugli ex rappresentanti legali.

Ciò in quanto, anche per i soggetti cessati, vale il principio di poter essere accertati dall'Amministrazione finanziaria nei termini di decadenza, per cui, l'aver cessato l'attività non li esime dall'adempimento che, come detto, ha ad oggetto agevolazioni fruiti in un periodo nel quale il soggetto era ancora in attività. Un altro importante aspetto oggetto di chiarimenti riguarda la possibilità di correggere una dichiarazione già inviata.

A tale proposito, vanno fatte due premesse.

Innanzitutto, va detto che la presentazione dell'autodichiarazione con il modello semplificato è possibile a partire dal 27 ottobre 2022. Si tratta, però, di una facoltà per cui i contribuenti potranno continuare a compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie esponendo quindi tutti gli aiuti nel quadro A.

Inoltre, chi ha già adempiuto all'obbligo e, quindi, ha già inviato l'autodichiarazione nella versione precedente, non deve fare nulla in quanto non è tenuto a ripresentarla.

C'è poi da considerare il rapporto tra la autodichiarazione e la dichiarazione dei redditi che, al suo interno, ha un prospetto dove vanno inseriti gli Aiuti di Stato fruiti.

Nello specifico, per gli aiuti elencati nel quadro A dell'autodichiarazione, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare tramite l'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

A tale proposito, è stato disposto che, per questi aiuti, il dichiarante non è tenuto a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022.

Però, se il soggetto compila la casella ES, poiché non fornisce

L'elenco degli aiuti, ha l'obbligo di compilare il prospetto Aiuti di Stato del modello Redditi 2022.

Pertanto, chi ha già inviato la dichiarazione dei redditi e utilizza la nuova modulistica barrando la casella ES, è tenuto ad inviare una dichiarazione dei redditi integrativa con il prospetto Aiuti di stato compilato.

Può però capitare il caso che un soggetto abbia già inviato l'autodichiarazione nella versione ante semplificazioni e, avendone i requisiti, voglia rinviarla con la casella ES barrata e il quadro A non compilato.

Le ragioni di tale scelta potrebbero essere dettate dal fatto che l'autodichiarazione, essendo un atto sostitutivo di atto notorio, comporta responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace. Un nuovo invio è possibile, ma, a detta dell'Agenzia delle Entrate, purché la dichiarazione correttiva venga trasmessa entro la data tassativa del 30 novembre.

In definitiva, e questo è un criterio di carattere generale applicabile anche in tutti gli altri casi in cui si voglia correggere un'autodichiarazione già presentata, il modello correttivo deve essere presentato entro il 30 novembre.

Non vale, quindi, la regola prevista per la dichiarazione dei redditi che può essere emendata successivamente al termine di scadenza. In aggiunta a quanto detto fin qui, durante il webinar, sono stati forniti altri chiarimenti che possono essere così sintetizzati:

- ai fini di identificare la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media e grande), occorre fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE;
- il soggetto che ha ricevuto gli aiuti di Stato in misura superiore ai limiti imposti dalla sezione 3.1 del Temporary framework può scegliere se restituirli ovvero se compensarli con altri aiuti che deve ancora percepire. Nel caso in cui opti per quest'ultima soluzione, è possibile effettuare la compensazione non solo con aiuti di tipo fiscale, ma anche con misure agevolative gestite da altre amministrazioni a condizione che le norme lo prevedano espressamente.

MODELLO DUALE PER INSERIRE GIOVANI AL LAVORO: QUANTO PUÒ RISPARMIARE L'IMPRESA

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

Il sistema duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi in aula, presso una istituzione formativa, e momenti di formazione pratica in contesti lavorativi, presso un'impresa. Ai datori di lavoro privati, di tutti i settori economico-produttivi, che attivano percorsi in duale spettano vantaggi di diversa natura: sgravi contributivi e fiscali, sgravi retributivi e incentivi economici. Quali tipologie di apprendistato sono disponibili in relazione al sistema duale? Quanto può risparmiare il datore di lavoro?

Apprendistato I livello

Il contratto di apprendistato di primo livello è lo strumento principe all'interno del sistema duale di inserimento al lavoro dei giovani che stanno per terminare il proprio percorso formativo scolastico. Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività, gli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 25 anni che stanno frequentando un corso di studi curriculare.

Apprendistato professionalizzante

Possono stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante, o trasformare da primo a secondo livello il contratto preesistente, i lavoratori che non hanno ancora compiuto 30 anni di età. Il contratto, che nasce già a tempo indeterminato, ha come elemento qualificante lo svolgimento di un progetto formativo volto a consentire al lavoratore il conseguimento di una qualifica professionale al termine dei primi 3 o 5 anni di rapporto di lavoro.

Sgravio post apprendistato

Nel caso in cui il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione, è prevista la possibilità di godere di uno sgravio ulteriore.

Attenzione

In caso di cumulo tra apprendistato di primo e secondo livello, la durata massima complessiva del periodo di apprendistato non può superare i cinque anni o la diversa misura stabilita dai CCNL.

Apprendistato I livello

I titoli di studio che possono essere conseguiti attraverso il percorso di apprendistato di primo livello sono:

- qualifica e diploma professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

La disciplina di questa tipologia contrattuale prevede un importante vantaggio in termini di costo del lavoro, poiché la retribuzione spettante al lavoratore viene ridotta al 10% per le ore di formazione on the job e azzerata per le ore di formazione.

Apprendistato professionalizzante

Alla retribuzione erogata in forza del contratto di apprendistato professionalizzante si applica una aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al:

- 10% per tutta la durata dell'apprendistato;
- 1,50% il primo anno e 3% il secondo anno, in caso di organico non superiore alle 9 unità.

L'aliquota al 10% viene applicata per un ulteriore periodo di 12 mesi in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo).

E', inoltre, possibile sotto-inquadrare il lavoratore, fino alla completa riqualificazione.

Attenzione

L'applicabilità delle aliquote contributive dedicate all'apprendistato non è condizionata alla sussistenza del requisito della regolarità contributiva certificata (DURC).

Sgravio post apprendistato

Al termine dei 12 mesi di prosecuzione dell'applicazione dell'aliquota al 10% per il primo anno successivo alla qualifica dell'apprendista, nel caso in cui il giovane non abbia compiuto 30 anni dalla data di fine contratto, è prevista la possibilità di uno sgravio parziale al 50% dei contributi dovuti, entro il tetto di 3.000 euro, per un ulteriore periodo pari ad un anno.

Attenzione

Il tetto massimo di fruizione pari a 3.000 euro su base annua deve essere riparametrato su base mensile e riproporzionato in caso di part-time e, in questo caso, è obbligatorio il possesso del DURC. **Apprendistato I livello**

Il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori non superiore a 9, ha diritto di applicare uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi totali dovuti per i primi tre anni di contratto.

Apprendistato professionalizzante

L'apprendista può essere sotto inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, per i lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.

Sgravio post apprendistato

Per fruire dello sgravio, i datori di lavoro non devono presentare alcuna istanza preventiva: è sufficiente procedere direttamente all'esposizione del beneficio nella denuncia contributiva UniEmens, indicando all'interno di "DenunciaIndividuale", "Dati-Retributivi", elemento "Incentivo":

- nell'elemento "Tipoincentivo" il valore "GECO";
- nell'elemento "CodEnteFinanziatore" il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento "ImportoCorrIncentivo" l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Attenzione

Per l'applicazione dello sgravio 50% al giovane qualificato, è necessario essere in possesso del DURC e rispettare i principi generali previsti per la fruizione degli sgravi contributivi. **Apprendistato I livello**

La durata del contratto può variare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).

Attenzione

La durata prestabilita all'atto dell'assunzione, essendo comunque collegata al conseguimento della qualifica, può essere prorogata per un massimo di 12 mesi:

- per il consolidamento di competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
- nel caso in cui al termine del percorso di studi l'apprendista non abbia conseguito il titolo.

Apprendistato professionalizzante

Le aliquote contributive dedicate all'apprendistato sono previste in via strutturale, per un periodo complessivo pari al massimo a tre o cinque anni, in caso di azienda che opera come artigiano.

Sgravio post apprendistato.

L'applicabilità della misura è strutturale.

Ipotesi di assunzione di apprendista del livello 3 del CCNL metalmeccanico artigianato

Prendiamo in esame il caso di un'azienda artigiana che applica il CCNL del settore metalmeccanico e decide di assumere un giovane di 23 anni di età.

La retribuzione di base è pari a 1.476,25 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 399 euro.

Il lavoratore viene assunto in apprendistato di primo livello per 3 anni. In questo caso la retribuzione da erogare è quella prevista per gli apprendisti e la contribuzione viene ridotta o azzerata a seconda della dimensione aziendale. Non è dovuto il premio INAIL. Ipotizziamo, inoltre che le ore di formazione esterna siano pari al 30% dell'orario di lavoro, mentre un ulteriore 10% sia dedicato alla formazione on the job.

Con la trasformazione da apprendistato di primo livello a professionalizzante, il contratto prosegue per ulteriori due anni con applicazione dell'aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, pari al 10%.

Avendo stabilito la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato al termine del periodo di svolgimento del progetto formativo, il datore di lavoro continuare ad applicare l'aliquota al 10% e, in prosecuzione, applicare uno sgravio contributivo al 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Risparmio %

Dall'esame dei dati numerici relativi ai casi qui esposti appare evidente che, durante lo svolgimento del percorso duale, l'azienda può risparmiare dal 60% al 25% del totale costo salariale per tutto il periodo di inserimento in azienda del giovane.

	Nessuno sgravio	Apprendistato I livello (oltre 9 dip.)	Apprendistato prof (oltre 9 dip.)	Sgravio post Apprendistato
Retribuzione lorda mensile erogata	1476 euro	1.033 euro I anno 1.107 euro II anno 1.181 euro III anno	1.181 IV e V anno - 12 mesi	1.181 euro
Riduzione retribuzione ore formazione	0	- 296 euro I anno - 311 euro II anno - 336 euro III anno		
Contribuzione INPS	330 euro	12 euro I anno 30 euro II anno 50 euro III anno	118 euro IV e V anno - 12 mesi	165 euro
Contribuzione INAIL	89 euro	0	0	89 euro
Totale costo del lavoro	1.895 euro	749 euro I anno 826 euro II anno 895 euro III anno	1.236 euro IV e V anno - 12 mesi	1.435
Risparmio %		60% I anno 56% II anno 53% III anno	28% IV e V anno - 12 mesi	25%

SUPERBONUS: RIMODULATE LE DETRAZIONI D'IMPOSTA. CON ALTRE NOVITÀ

Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Il decreto Aiuti quater ha rimodulato le aliquote delle detrazioni del superbonus in quattro scaglioni a seconda del periodo in cui vengono sostenute le spese. Si prevede il 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre, il 90% per quelle sostenute fino a tutto il 2023, mentre si va dal 70% al 65% rispettivamente per il 2024 e il 2025. Quanto agli interventi sulle unità immobiliari delle persone fisiche, il 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, purchè al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%. Gli edifici unifamiliari possono usufruire del bonus 90% purchè siano abitazioni principali e il reddito del contribuente non sia superiore a 15.000 euro.

Superbonus: per i lavori iniziati nel 2023 l'agevolazione scende al 90%. È quanto stabilito dal decreto Aiuti quater che ha previsto una revisione selettiva del dettato dell'art. 119, D.L. n. 34/2020.

Ma andiamo con ordine e analizziamo i singoli punti sui quali il decreto Aiuti quater è intervenuto. Intervenendo sul primo periodo della norma viene previsto che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione configurati come ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta sempre per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, secondo le seguenti misure:

- 110% fino al 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Modificando anche il secondo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119 del DL n. 34/2020 viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari delle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Inserendo un nuovo periodo al comma 8-bis dell'art. 119 del DL n. 34/2020 viene prevista una nuova finestra temporale per gli edifici unifamiliari con aliquota del 90%, ma con il doppio vincolo che siano abitazioni principali e il reddito del contribuente sia non superiore a 15.000 euro. In particolare, viene previsto che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) (gli edifici unifamiliari) la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di

riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. Il nuovo comma 8-bis 1 dell'art. 119 del DL n. 34/2020 definisce le modalità di calcolo del reddito di riferimento. Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR, per un numero di parti determinato come segue:

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	Si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del Tuir, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero parti a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2

Infine, viene previsto che gli interventi sulle villette unifamiliari dovranno riguardare unità immobiliari di cui il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento.

Interventi e Comuni colpiti da eventi sismici

Modificando il comma 8-ter, viene previsto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%. Le modifiche che riguardano il primo periodo del comma 8-bis (ossia la "sforbiciata" delle aliquote) non si applicheranno agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata

(CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ: RIPARTITE LE RISORSE PER L'ANNUALITÀ 2022

Il decreto 22 settembre 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022. Tra gli interventi da finanziare, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale, vi sono le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza; i progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita; le azioni di informazione, comunicazione e formazione.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022, il decreto 22 settembre 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022.

In particolare il decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:

- a) euro 15.000.000,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
- b) euro 15.000.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

Le ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:

- a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
- b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

- c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoruscita dalla violenza;
- d. azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
- e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
- f. azioni di informazione, comunicazione e formazione.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

15 Novembre 2022

Annotazione separata nel registro corrispettivi
Fatturazione differita ed annotazione
Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022
Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni e termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia di stima posseduti alla data del 1° gennaio 2022
Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2021
Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni e possedute alla data del 1° gennaio 2021
Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020
Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020

16 Novembre 2022

Denuncia e versamento contributi Casagit
INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente
Inps - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2022 ed IRAP 2022 per soggetti titolari di partita IVA
Rateizzazione versamento IVA annuale
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento imposta di produzione e consumo

SCADENZE



SETTIMANALI

16 Novembre 2022

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento rata premio anticipato INAIL IV rata

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento terza rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

